

L'ANALISI/ ALCUNE RIFLESSIONI SULLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Compensi delle Stp, ritenuta d'acconto all'angolo

Inapplicabilità della ritenuta d'acconto Irpef ai compensi delle Stp o, in subordine, applicabilità con esclusione della quota parte dei compensi in proporzione alla quota di partecipazione delle società quali soci di investimento. È infatti impensabile ipotizzare di imputare la ritenuta d'acconto per intero ai soli soci persone fisiche, anche se in proporzione alla quota sociale, perché ciò causerebbe agli stessi una posizione fiscale costantemente a credito, aggravata dalle nuove regole più stringenti sulle compensazioni fiscali. E verrebbero così vanificati i benefici effetti del principio di cassa. Questo uno degli elementi che in via interpretativa sembrano emergere in merito al trattamento tributario delle società tra professionisti (decreto sulle semplificazioni fiscali approvato il 20 giugno scorso dal consiglio dei ministri).

L'antitesi

La questione che però sconta l'antitesi tra l'art. 11 dello schema di dlgs, il quale prevede che «alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (...)» e quanto sostenuto la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate con risposta ad interpello 8 maggio 2014 secondo cui «anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa». L'attuale formulazione dell'art. 11 necessita dunque di successivi ulteriori interventi legislativi e/o di prassi per poter garantire la necessaria operatività alle Società tra professionisti.

Qualche caso concreto

In particolare, nel caso ad esempio di una Stp costituita sotto forma di srl con n. 3 soci professionisti (2/3 del capitale sociale), n. 1 socio tecnico persona fisica non professionista e n. 1 socio di investimento società di capitali (srl), occorrerà prima di tutto chiarire in che modo conciliare

i principi civilistici di redazione del bilancio (in particolare l'art. 2423-bis del codice civile) con quelli fiscali «per cassa». L'alternativa alla innegabile complicazione della tenuta di una «doppia contabilità» passa quindi attraverso la modifica della normativa codicistica. Ancora, come la srl, socio di investimento, parteciperà al reddito per trasparenza? Si ritiene che il reddito fiscale attribuito costituisca base imponibile Ires, naturalmente con esclusione

degli effetti ai fini Irap. Dovrà essere confermato anche se, per quanto concerne il contributo integrativo da versare alla Cassa di previdenza da calcolarsi sui compensi della Stp, il contributo riferito ai soci non professionisti debba essere ripartito «pro quota» tra quelli professioni-

sti, come autorevolmente sostenuto di recente dall'ordine dei dottori commercialisti. Considerato che la quota di partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale si riferisce all'apporto di capitale dagli stessi soci investito nella società e non quindi alla loro effettiva attività operativa, posto altresì che l'utile di esercizio ad essi attribuibile è determinato solo all'atto della chiusura dell'esercizio di riferimento, quale trattamento fiscale riservare agli acconti sugli utili percepiti in corso d'anno per remunerare l'attività

svolta, in particolare quando questi dovessero poi risultare superiori alla partecipazione sociale. È ancora, a fronte di deleghe operative su materie strettamente professionali attribuite dal consiglio di amministrazione ad ogni singolo professionista già membro dello stesso, che trattamento riservare ai compensi deliberati per dette attività. In entrambe le casistiche, le remunerazioni percepite dovrebbero comunque venire attratte nel reddito professionale di ogni singolo professionista, a prescindere dal possesso di una partita Iva individuale, imponendo l'assoggettamento del percepito alla ritenuta d'acconto sull'Irpef di cui all'art. 25 del dpr n. 600/73 ed il versamento della stessa entro i termini di legge. Questa soluzione consentirebbe di evitare quella che si potrebbe definire «dispersione contributiva», in quanto la base di computo del contributo previdenziale soggettivo dovuto alle rispettive Casse professionali sarebbe costituita, per ogni singolo professionista, dalla sommatoria della remunerazione della propria attività, anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione, e del reddito della Stp ad egli spettante per trasparenza. Infine, per le Stp già ad oggi costituite (e ad ogni effetto attive), che si sono adeguate all'interpello dell'8 maggio 2014, le nuove regole fiscali dovrebbero essere applicate a partire dall'anno fiscale successivo a quello di entrata in vigore del decreto, così da consentire loro gli opportuni adeguamenti.

Claudio Della Monica

—© Riproduzione riservata—

